

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Band: 44 (1975)
Heft: 3

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Miscellanea storica

MEMORIALE di un mesolcinese su avvenimenti di Valtellina 1520 - 1792

SPARTACO a MARCA

La Rezia delle Tre Leghe, così come la confederazione dei Cantoni svizzeri, ebbe origine, verso la metà del XV secolo, dal disfacimento feudale dell'Impero, vale a dire dalla rivolta contro il dominio asburgico. Formata dal raggruppamento di Comunità acquisì definitivamente l'indipendenza dall'imperatore Massimiliano dopo averlo sconfitto a Calven nel 1499.

Gli Svizzeri, a quell'epoca ostili ai Francesi, che governavano la Lombardia, stavano tramando un colpo ai danni del Ducato di Milano. Chiesero ai Grigioni il permesso di libero passo attraverso il loro territorio, ciò che venne accordato. In effetto i Reti seguivano con compiacimento le mire degli Svizzeri. Considerata l'insofferenza dei Valtellinesi sottoposti al giogo dei Francesi ed accertatisi essere i primi ben disposti ad un cambiamento di Signoria, decisero mettere in esecuzione un loro antico disegno.

Nel 1512 le schiere della Rezia, distribuite in tre bande, uscirono all'assalto e con simultaneo concertato movi-

mento marciarono vittoriose sino all'altezza di Bormio e di Chiavenna.

Gli abitanti li accolsero volenterosi e il 25 giugno del 1520 giurarono fedeltà alle Tre Leghe.

Gli storici reti definiscono « stato di sudditanza » l'emerso rapporto Valtellina-Rezia. Discordi gli italiani i quali insisteranno su « sudditanza confederativa » quale inizialmente praticata, man mano scivolata in sudditanza vera, a malgrado del riconoscimento di autonomie comunali e rispetto dei vecchi statuti valligiani.

Ne emerse sfiducia, infiniti contrasti, ribellione aperta, preponderatamente a motivo religioso con l'introduzione della Riforma, culminata con il « sacro macello » del 1620. Ebbe origine dalla interdizione ai Riformati del diritto di soggiorno in Valtellina, voluta dal Re di Spagna alleato alla Corte di Roma.

Un riassunto di quanto occorso durante il periodo di occupazione retia, con particolare riferimento al contesto religioso e più precisamente a proposito del famoso paragrafo 36 del

Capitolato di Milano del 1639 (interdizione ed annessa riversale segreta, che ne mitigava l'applicazione) rinvenuti, condensato su manoscritto di *Clemente Maria a Marca*, mesocchese, allora segretario della Delegazione retta convocata, assieme agli esponenti del popolo valtellinese, a Milano nel 1792 avanti l'arciduca Leopoldo d'Austria in ultimo tentativo di mediazione e componimento.

Conferenza con risultati purtroppo vanificati dagli avvenimenti coevi: insurrezione totale e proclamazione d'indipendenza del popolo valtellinese nel 1797 ed incorporazione della Valtellina alla Repubblica Cisalpina da parte di Napoleone Bonaparte ancora nello stesso anno.

Ma ecco il testo integrale:

Erano appena due lustri che la Valtellina ed i due Contadi erano passati sotto Il Dominio delle Tre Leghe, allorché s'introdusse, nelle ultime, la Riforma, che non tardò ad estendersi nei primi. Già nel 1526 emanò nel Dominante il Decreto della libertà della religione quale fu esteso sui paesi sudditi con altro Decreto nel 1557.

Tanti e sì rapidi furono i progressi che fece la novella Dottrina, che nel 1563 due chiese riformate si videro in Chiavenna, l'una a S. Pietro e l'altra a S. Maria del Paterino ed altre a Tirano, Teglio, Sondrio, Montagna, Berbenno, Traona, Morbegno, Gaspano, Dubino.

Invano si adoperarono i Papi Pio IV e Pio V per estirpare il nuovo Domma, invano visitò il cardinale Carlo Borromeo la Valtellina. Questi sforzi della Corte di Roma eccitarono bensì gran torbidi nella

Repubblica, ma adetta già in parte al nuovo culto, lo sostenne sempre con fermezza e con costanza.

Le interne dissenzioni eccitate dalla diversità di religione crebbero fra gli odii dei partiti, né quali era disgraziatamente divisa la Patria e violento oltremodo ne fu l'infelice Stato sulla fine del XVI e sul principio del XVII secolo.

Nel 1620 scoppiò finalmente la Ribellione della Valtellina, macchinata da longamano dai sudditi, promossa dai Grigioni malcontenti e protetta dal Governatore di Milano. Principiata con la strage di tutti li Protestanti nei Paesi sudditi, durò per 20 anni la guerra che ne fu la conseguenza, quale fu oltremodo rovinosa per la Repubblica. In mezzo alla estremità, cui era ridotta, ella non cessò di fare ogni sforzo per prevenire la proibizione minacciata ai Protestanti di soggiornare nei Paesi sudditi, su cui rigorosamente insisteva il Rè di Spagna, come ad evidenza lo comprovano le trattazioni che negli anni 1637, 1638 e 1639 precedettero il Capitolato di Milano, le quali durarono sì gran tempo solo perché li Grigioni non cessavano di reclamare contro gli articoli che riguardavano la Religione. Le rimostranze dei Griggioni trovarono anzi su questo punto qualche ingresso presso il Marchese di Leganes, in allora Governatore di Milano. Da questi furono consigliati gli Griggioni di spedire Deputati a Madrid per tentare di rimuovere Filippo IV dal rigore che dimostrava verso i Riformati. Ebbe diffatti luogo l'insinuata dispendiosissima Deputazione, ma con esito infelice irremovibile essendo il Sovrano in cui profondamente radicate erano l'attaccamento verso la Corte di Roma ed il timore di vedere estesa nell'Italia la nuova Religione. Furono dunque costretti li Griggioni di sottoscrivere in

Milano il Capitolato conchiuso ai 3 7bre 1639 e così rimase sospeso il benefico effetto della Tolleranza già introdotta per Legge fondamentale.

Malgrado però la chiara disposizione del Capitolato, il Marchese volle migliorare ciò che di troppo duro avea la legge che veniva prescritta ai Protestanti. A tal fine accordò la Lettera riversale che fu aggiunta alla sudetta Capitolazione, con cui si permetteva ai Protestanti nativi di Chiavenna, di stare in quel Contado.

Vero è che non si può comprovare, che quella Riversale sia stata ratificata dal Rè di Spagna, ma egli è certo altresì, che nei tempi più vicini alla Capitolazione di Milano, fu stampata coll'approvazione della Superiorità in calce alla Capitolazione stessa, che esistono Decreti emanati poco dopo sudetta Capitolazione, che fanno credere che siffatta Riversale venisse riguardata come parte integrante della Capitolazione, che negli archivi della Repubblica si conservano lettere del conte Casati, in allora Inviato spagnolo presso le Tre Leghe, nelle quali le lusingava colla ratificazione della Riversale, e certo è finalmente, che comunque di diritto fosse vietato ai Protestanti il Domicilio, non lo fu però di fatto, e che grandissima era l'indulgenza con cui si videro trattati li Protestanti.

In tale stato rimasero le cose fin sul principio di questo secolo. Essendo allora scoppiata la guerra di successione, fu ricercata la Repubblica di accordare il transito alle truppe delle Potenze alleate e fu conchiuso a tal fine nel 1707 il trattato di Transito, in cui fu stabilito che la Repubblica de Griggioni sarebbe non solo compresa con vantaggio nella pace successiva, ma si promise inoltre la mediazione delle Corti di Londra e dell'Aja per procurarle, alla rinnovazione della

Capitolazione di Milano, condizioni più vantaggiose.

Allorché, poco dopo, la Repubblica si risolse a spedire un Deputato alle conferenze che precedettero la pace di Utrecht, fu il medemo dal Corpo Riformato espressamente incaricato di sollecitare con impegno l'adempimento di tali promesse e specialmente l'abolizione del Art. 33 del Capitolato di Milano (veggasi le istruzioni date al Sig. Inviato D. P.ro de Salis del Corpo Riformato.)

La Regina d'Inghilterra impiegò diffatti i più vevoli uffizy presso la I. R. Corte, ma tra la moltitudine e l'importanza di interessi maggiori nulla si poté ottenere che la promessa di una vicina rinnovazione delle Capitolazioni, con vantaggio delle Tre Leghe.

Tredici anni dopo fu effettivamente rinnovata in Milano la Capitolazione del 1639, cui furono aggiunti vari miglioramenti, ma fu impossibile di farli estendere sugli articoli della Capitolazione riguardanti la religione. Il conte Daun, allora Governatore di Milano promise bensì di efficacemente appoggiare presso la Corte Imp. Reale una memoria rimessagli su questo conto dai Deputati griggioni, ma restarono senza effetto anche quelle speranze. Fu all'incontro generale la sinistra impressione che, presso li Protestanti fece la continuazione di questo rigore ed universale fu il biasimo che si attirarono i Deputati Protestanti che si erano prestati a quella vergognosa rinnovazione. Ad onta delle pressantissime istanze e minacce, durò infinite fatiche il conte di Wolkenstein allora Ministro J. R. presso le Tre Leghe a far eseguire la stipulata emigrazione e solo fu effettuata dopo sette anni di continue rigorose rimostranze (come dai protocolli della Repubblica risulta), qualunque però fosse l'impegno

con cui dall' I. R. Corte procacciata venne l'osservanza dell'articolo 33, già nel 1740 molte delle famiglie espulse vi si stabilirono di nuovo.

Nel medesimo anno fu sollecitata dalla Repubblica la Corte di Londra, che aveva proposto un'alleanza coi Griggioni, di procurare dall' Imp.le Corte li miglioramenti promessi nel Trattato di Transito. La Corte di St. James si prestò diffatti alle premurose istanze de Griggioni, ed esistono negli archivi della Repubblica le memorie presentate dal Cavaliere Robinson, allora ambasciatore d'Inghilterra a Vienna, per ottenere l'abolizione dell'art. 33 e la ripristinazione del culto riformato nei sudditi Paesi. Né furono senza effetto le rimostranze del ministro inglese; poiché la I. R. Corte esibì ogni indulgenza ai Protestanti domiciliati ne' paesi sudditi, permettendo persino il culto privato ai Rappresentanti griggioni, ma insistendo l'ambasciatore inglese sopra una totale revocazione dell'art. 33 riuscirono infruttuose le trattative avendo dichiarato l'imperatore Carlo VI, che li riguardi, che doveva alla Corte di Madrid e di Roma, non li permettevano di farlo. Veggasi le risposte date dall' I. R. alle Memorie del Cavaliere Robinson.

Nel 1763 si divenne a Milano ad un nuovo Trattato, in cui spontaneamente concesse il Ministro plenipotenziario conte de Firmian il noto Articolo Segreto. Questo fu quindi revocato ne' torbidi insorti per l'Editto, ad istanza della stessa Repubblica, che in un governo democratico mal volontieri soffriva di vedere permesso a pochi Protestanti solo un domicilio, che era vietato agli altri.

Ma se è annullato l'Articolo segreto non lo è già l'Art. 14 del medesimo Trattato in

cui S. M. promette li suoi uffizi presso la S. Sede acciò venghino accomunate allo stato de' Griggioni le riforme, che in materia di religione, si faranno nello Stato di Milano, acciò conservasi inalterata la possibile eguaglianza fra due Stati. Questa uguaglianza vuole ora, che ciò che è permesso a Protestanti nello Stato di Milano coll'Editto 17 ottobre 1781 da S. M. J. gloriosamente regnante, con decreto approvato, lo sia egualmente ai Protestanti nei Paesi sudditi alle Tre Leghe. Né vale il dire, che l'articolo citato parla soltanto delle riforme da ottenersi dalla S. Sede, poiché se S. M. vuole accumulate queste allo Stato de Griggioni, molto più vorrà accomunate quelle che il Sovrano può introdurre senza l'intervento della Corte di Roma. Ciò è tanto più evidente, che lo richiede l'eguaglianza tra due Stati voluta da Sovrani contraenti.

La revocazione dell'Articolo Segreto non impedì ai Protestanti domiciliati ne' sudditi Paesi di abitarvi tranquilli e se il Governo di Milano si oppose al loro accrescimento, non domandò giammai l'espulsione delle famiglie già stabilitevi.

Solo in questi ultimi anni fu dalla Valtellina, ed una parte del contado di Chiavenna dimandata l'espulsione de Protestanti, a prevenire la quale la Repubblica impiegò i suoi uffizi presso S. M. I. R. e questa degnò dichiarare con sue lettere del 21 luglio 1790, che aborrisce ogni intolleranza e violenza fatta alle coscienze e che non pensava d'esigere l'osservanza di questo Articolo.

Tale dichiarazione fu confermata con sue lettere del 8 febbrajo dell'anno corrente e sembra con ciò restare in pieno vigore gli antichi decreti di Tolleranza, e levato ogni pretesto d'ulteriori molestie.